

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01
LINEA A.V./A.C. TORINO È VENEZIA Tratta MILANO È VERONA
Lotto Funzionale Brescia-Verona
PROGETTO DEFINITIVO**

LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LA LINEA A.V./A.C. MILANO-VERONA E LE PREESISTENTI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DI R.F.I.

SAIPEM S.p.A. - Direzione Ingegneria Civile iscritta all'elenco degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 4230/01 - Sez. A Settori: civile e ambientale (masterale e dell'informatica) civile e ambientale (masterale) del 9/1/1992
Tel. 02 52023500 - Fax 02 52023508 - CF. 01770020967
SAIPEM S.p.A. - Direzione Ingegneria Civile iscritta all'elenco degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 4230/01 - Sez. A Settori: civile e ambientale (masterale) del 9/1/1992
Tel. 02 52023500 - Fax 02 52023508 - CF. 01770020967

ALTA SORVEGLIANZA		Verificato	Data	Approvato	Data

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
I N 0 5	0 0	D	E 2	R G	S I 0 0 0 X	0 0 8	0

PROGETTAZIONE GENERAL CONTRACTOR									Autorizzato/Data
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Consorzio Cepav due Project Director (Ing. F. Lombardi) Data: _____
0	31.03.14	Emissione per CdS	MIT	31.03.14	VERGATA	31.03.14	LAZZARI	31.03.14	

SAIPEM S.p.a. COMM. 032121	Data: 31.03.14	Doc. N.: 55009_02.doc
----------------------------	----------------	-----------------------



CUP: F81H9100000008

GENERAL CONTRACTOR

Cepav due



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N. 55009-02

Progetto
IN05

Lotto
00

Codifica Documento
DE2RIGSI000X008

Rev.
0

Foglio
2 di 19

SOMMARIO

- 1 **PREMESSE**
- 2 **OGGETTO DEL DOCUMENTO**
- 3 **PROGETTAZIONE DELLE OPERE**
- 4 **AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE, ATTIVITÀ E OBBLIGHI DI RFI E DEL CONSORZIO**
- 5 **PROGRAMMA LAVORI, TEMPI DI REALIZZAZIONE ED OPERE PROVVISORIALI**
- 6 **ATTIVITÀ, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONSORZIO**
- 7 **INIZIO E SOSPENSIONE LAVORI**
- 8 **SORVEGLIANZA E VERIFICA**
- 9 **TERMINE DEI LAVORI COMPLESSIVI RELATIVI ALLA RISOLUZIONE DI OGNI SINGOLA INTERFERENZA**
- 10 **OCCUPAZIONE AREE FERROVIARIE**
- 11 **VARIANTI PROGETTUALI**
- 12 **ASSETTO PATRIMONIALE**
- 13 **REGIME DELLE PROPRIETÀ**
- 14 **INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE ED ELETTROSTATICHE**
- 15 **DANNI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**
- 16 **MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI PROPRIETÀ RFI**
- 17 **ALLACCIAMENTI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**
- 18 **REALIZZAZIONE DI EVENTUALI BARRIERE ANTIRUMORE**
- 19 **ATTIVITÀ ED OBBLIGHI A CARICO RFI**
- 20 **OBBLIGO DI RIPRISTINO**

ALLEGATI:

• ELENCO INTERFERENZE CON RFI



1 PREMESSE

- 1.1. In attuazione del Decreto Interministeriale n. 48/T del 30/04/1990 e della legge 25/03/1991 n. 98, l'Ente Ferrovie dello Stato, cui è succeduto Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi S.p.A e ad essa RFI S.p.A., ha affidato in concessione alla Treno Alta Velocità S.p.A. la progettazione, la realizzazione e lo sfruttamento economico della Tratta Milano-Verona autorizzando la stessa TAV ad affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione a General Contractors;
- 1.2. Con Contratto, in data 24.09.1991 e successive modifiche ed integrazioni, la TAV ha affidato ad Italferr le prestazioni dei servizi di Alta Sorveglianza relativi alla realizzazione del Sistema Alta Velocità;
- 1.3. Con Convenzione, in data 15.10.1991, la TAV ha affidato al CONSORZIO, in qualità di General Contractor, lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la progettazione esecutiva e la realizzazione della Tratta Milano-Verona. In base a tale Convenzione, la costruzione della Tratta Milano-Verona da parte del CONSORZIO medesimo è oggetto di un ulteriore eventuale accordo (denominato "Atto Integrativo") tra la TAV ed il CONSORZIO medesimo sulle condizioni ed i termini di esecuzione dei lavori; la sottoscrizione del presente Accordo non vincola la TAV ed il CONSORZIO alla definizione del predetto Atto Integrativo;
- 1.4. Nell'ambito del citato affidamento il CONSORZIO è stato incaricato dalla TAV a provvedere alla sistemazione delle opere interferenti con il progetto della tratta Milano ó Verona, e ad eseguire a tal scopo, anche gli interventi di tipo tecnologico sulle linee in esercizio di RFI;
- 1.5. Il Consorzio Saturno è stato accreditato dalla TAV quale soggetto idoneo ad eseguire gli interventi di carattere tecnologico elettro-ferroviario (impianti di trazione elettrica, segnalamento, telecomunicazione) con lettera DGP/92/10006/RZD del 17/01/19992;
- 1.6. Con delibera del CIPE in data 21.12.2001 n. 121, ai sensi dell'art. 1 della L. 21.12.2001 n. 443, la Tratta Milano-Verona è stata inserita nel programma di infrastrutture strategiche di interesse nazionale;
- 1.7. In data 10.03.2003 la TAV ha dato avvio all'iter di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 190/02 e s.m.i. trasmettendo il Progetto Preliminare della Tratta Milano-Verona, nonché lo Studio di Impatto Ambientale, ai soggetti individuati dall'art. 3 medesimo;



- 1.8. La sede ferroviaria della costruenda Tratta Milano-Verona le relative opere pertinenziali interferiscono in più tratti con le linee in esercizio, gli impianti e con le aree di proprietà di RFI, indicate nell'allegato 5A;
- 1.9. Espletate le procedure di legge, il CIPE, nella seduta del 5.12.2003, con Deliberazione n. 120/2003, pubblicata nella G.U. n. 132 del 08.06.2004, ha approvato con prescrizioni il Progetto Preliminare e lo Studio di Impatto Ambientale della Tratta Milano-Verona ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, D.Lgs n. 190/2002, in base al quale la suddetta approvazione determina l'accertamento della compatibilità ambientale della Tratta Milano-Verona e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato e Regione sulla localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;
- 1.10. Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 190/02 e s.m.i., gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza;
- 1.11. Per la risoluzione di ogni interferenza è stato redatto dal CONSORZIO un apposito progetto di risoluzione, facente parte del Progetto Definitivo della Tratta sottoposto alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 190/02 e s.m.i.;
- 1.12. Verrà quanto prima avviato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 190/02 e s.m.i., l'iter procedimentale per l'approvazione del Progetto Definitivo, comprensivo del "Programma Generale di Realizzazione di Tratta" (di seguito, per brevità, "PGRT") contenente tra l'altro la programmazione della risoluzione delle interferenze;
- 1.13. RFI verrà invitata a partecipare alla Conferenza di Servizi prevista dal comma 3 del citato art. 4 del D.Lgs. n. 190/02 e s.m.i.;
- 1.14. I progetti di cui alla premessa 1.11 sono stati esaminati da RFI, che per quanto di propria competenza li ha approvati ritenendoli idonei alla completa risoluzione tecnica delle interferenze di cui trattasi ed al mantenimento in efficienza degli impianti;
- 1.15. Il CONSORZIO, costituito dalle seguenti Società: Snamprogetti S.p.A, Saipem S.p.A, Garboliconicos S.p.A, Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A., Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A, si avvale, per la realizzazione dei lavori relativi

alla Tratta Milano-Verona, delle suindicate società consorziate e dei loro affidatari, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, rimanendo garante esso medesimo della puntuale osservanza da parte di dette società di tutte le prescrizioni del presente Accordo;

1.16. Il CONSORZIO almeno 20 gg. prima dell'inizio dei lavori, comunicherà a RFI il nome della propria Consorzata che provvederà, direttamente e/o indirettamente, a tutte le incombenze previste nel presente Accordo : entro lo stesso termine dovrà essere comunicato dal CONSORZIO, nelle forme di legge, il nominativo ed il recapito della direzione di cantiere nonché del responsabile della direzione tecnica per conto del CONSORZIO;

1.17. Al fine di definire le linee guida per disciplinare l'adeguamento delle interferenze tra la realizzanda Tratta Milano-Verona e gli impianti di RFI esistenti, si rende necessario stipulare il presente Accordo Quadro, e demandare la regolamentazione delle modalità realizzative dei lavori di adeguamento delle singole interferenze a successivi Accordi Attuativi, che saranno sottoscritti dal CONSORZIO e dalle Direzioni Compartimentali Infrastruttura RFI di Milano e di Verona.

2. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento detta le linee guida per la disciplina della risoluzione delle interferenze tra la costruenda Tratta Milano-Verona e gli esistenti impianti ferroviari di proprietà della RFI elencate nell'Allegato "A".

3. PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Il Progetto Esecutivo delle opere di risoluzione delle interferenze di cui all'Allegato "A" sarà sviluppato dal CONSORZIO in conformità al Progetto Definitivo depositato in CDS ed approvato dal CIPE.

La progettazione delle opere civili relative alla risoluzione delle interferenze fisiche sulle linee esistenti sarà in accordo alla normativa vigente in RFI e prevederà, inoltre, l'applicazione dei requisiti di Assicurazione Qualità (ISO 9001) per opere quali ponti, viadotti e gallerie, mentre si applicheranno i requisiti di Controllo Qualità (ISO 9003) per opere quali cavalcaferrovia, sottovia, rilevati e trincee ferroviarie, ecc.

La progettazione esecutiva degli impianti tecnologici relativi alla risoluzione delle interferenze fisiche sulle linee esistenti, sarà in accordo alla normativa vigente in RFI e prevederà, inoltre,

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N. 55009-02

Progetto
IN05

Lotto
00

Codifica Documento
DE2RIGSI000X008

Rev.
0

Foglio
6 di 19

l'applicazione dei requisiti di Assicurazione Qualità (ISO 9001) per quanto attiene agli interventi sulla linea storica, relativamente agli impianti tecnologici e all'armamento.

RFI si assumerà la piena responsabilità di tutti i dati tecnici di base che verranno forniti al CONSORZIO per l'esecuzione della progettazione di competenza dello stesso.

Per quanto riguarda i dati tecnici che verranno forniti, il CONSORZIO si impegna a non rivelare a Terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione delle opere di cui in allegato A, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione da RFI o di cui il CONSORZIO venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione delle opere.

L'obbligo di segretezza sarà vincolante per il CONSORZIO fino al momento in cui le informazioni, delle quali il CONSORZIO sarà venuto a conoscenza, siano divenute di dominio pubblico.

Il CONSORZIO non potrà fare o autorizzare Terzi a fare pubblicazioni sulle opere, che il CONSORZIO medesimo deve eseguire o avrà eseguito, senza prima aver ottenuto il benestare scritto di RFI.

Il CONSORZIO non potrà inoltre pubblicare o far pubblicare da Terzi, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano alla RFI senza prima aver ottenuto il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a Terzi disegni e tipi della RFI stessa fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori assunti.

Al termine dei lavori, il CONSORZIO consegnerà a RFI il Progetto "Come costruito/As Built" di risoluzione dell'interferenza in n° 2 (due) copie su supporto cartaceo e n° 1 (una) copia su supporto informatizzato adatto.

4. AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE, ATTIVITÀ E OBBLIGHI DI RFI E DEL CONSORZIO

Le parti concordano espressamente che sarà TAV e per essa il CONSORZIO a realizzare, mediante l'affidamento dei lavori e delle forniture a propri consorziati, ovvero mediante affidamento da parte di questi ultimi a terzi, i manufatti e le opere necessarie per adeguare le interferenze di cui all'allegato "A", fatte salve le esclusioni di cui ai successivi capitoli 6 e 19.

Le richieste di autorizzazione ad iniziare i singoli lavori interferenti con il traffico ferroviario saranno disciplinate da appositi Verbali, stipulati tra il CONSORZIO e le Direzioni Compartimentali Infrastruttura di RFI.

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N. 55009-02

Progetto
IN05

Lotto
00

Codifica Documento
DE2RIGSI000X008

Rev.
0

Foglio
7 di 19

Le opere di cui trattasi saranno realizzate in base ai Progetti Esecutivi preventivamente vidimati da Italferr e con modalità disciplinate negli Accordi Attuativi di cui alle premesse.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto, RFI, a seguito di specifica richiesta del CONSORZIO, metterà temporaneamente a disposizione dello stesso, le aree di proprietà ferroviaria non utilizzate per il normale servizio.

La messa a disposizione delle aree sarà comunque regolamentata attraverso specifici Verbali.

Nel caso in cui, per risolvere le interferenze di cui all'allegato "A", sia necessario eseguire lavori su servizi di Terzi siti sul sedime ferroviario (cavi a fibre ottiche ed altri servizi), RFI provvederà a far eseguire tali attività a propria cura ed a spese di TAV secondo le modalità del contratto in essere tra l'Ente Terzo e RFI e nel rispetto del PGRT approvato dal CIPE.

Fermi restando gli obblighi contrattuali e le responsabilità di coordinamento del CONSORZIO, la ricollocazione di eventuali servizi posati sulle opere di attraversamento interferenti con i lavori, potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte dei competenti uffici di RFI a richiesta dell'Ente proprietario o gestore del servizio stesso, ai sensi del D.M. 23.2.1971 n° 2445 e successive integrazioni (Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto).

5. PROGRAMMA LAVORI, TEMPI DI REALIZZAZIONE ED OPERE PROVVISORIALI

Le fasi di lavoro ed i tempi di realizzazione, compresi quelli di adeguamento e/o modifica dell'interferenza tecnologica e/o civile, saranno dettagliate per ogni singolo intervento e riportate nel "Quadro R/I" degli specifici Accordi Attuativi, nel rispetto delle tempistiche previste dal PGRT facente parte del Progetto Definitivo approvato dal CIPE.

Il CONSORZIO si riserva la possibilità di eseguire, secondo la propria programmazione e comunque nel rispetto del PGRT, gli interventi o quella parte di interventi che non determinino rallentamento e/o interruzione alla circolazione dei treni e/o la necessità di organizzare la protezione cantieri e le verifiche da parte di personale RFI.

Se per sopravvenute esigenze non imputabili alle Parti non fosse più realizzabile la risoluzione delle interferenze così come prevista nel Progetto Definitivo approvato dal CIPE, le Parti stesse si incontreranno per definire le nuove modalità di risoluzione, sempre nel rispetto delle tempistiche previste dal PGRT. In ogni caso le tempistiche di redazione, consegna, verifica ed eventuale

GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N. 55009-02

Progetto
IN05

Lotto
00

Codifica Documento
DE2RIGSI000X008

Rev.
0

Foglio
8 di 19

approvazione dei progetti non potranno ostacolare o ritardare la regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della Tratta Milano-Verona.

6. ATTIVITÀ, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONSORZIO

Il CONSORZIO provvederà a propria cura e responsabilità ad eseguire le seguenti attività necessarie alla risoluzione delle interferenze:

- 6.1. sopralluoghi e rilievi;
- 6.2. redazione dei Progetti di risoluzione delle interferenze, fasizzazione e modalità di esecuzione dei lavori;
- 6.3. acquisizione dei decreti di occupazione temporanea delle aree necessarie, esterne al sedime ferroviario, per l'esecuzione dei lavori;
- 6.4. acquisizione, mediante provvedimenti espropriativi, a favore di RFI S.p.A., delle nuove aree necessarie per il ripristino delle linee ferroviarie interferite;
- 6.5. demolizione e ricostruzione di fabbricati di proprietà ferroviaria, laddove indicato nei progetti e relativo accatastamento;
- 6.6. lavori di ripristino ambientale su aree di proprietà ferroviaria, se previsti in progetto;
- 6.7. demolizione e/o ricostruzione di parti di impianti tecnologici, a cavaliere delle singole opere civili derivanti ad esempio da: spostamento pali T.E., spostamento canalette, spostamento garitte, ecc., come da progetto;
- 6.8. demolizione e ricostruzione di parti di impianti tecnologici, come da progetto;
- 6.9. posa di scambi provvisori di cantiere e di altri scambi e/o intersezioni necessari ai cantieri d'armamento, con la relativa impiantistica;
- 6.10. eventuale realizzazione di PL provvisori ad uso cantiere (ulteriori attraversamenti potranno essere effettuati in regime di interruzione del binario, previ accordi con le DCI di competenza);
- 6.11. demolizione e ricostruzione di elettrodotti a servizio di linee ferroviarie comprese la relative eventuali variazioni di asservimento per conto di RFI, come da progetto;
- 6.12. demolizione, ricostruzione e potenziamento di parti di sottostazioni elettriche RFI al servizio delle linee della rete, come da progetto;
- 6.13. consegna a RFI nella stazione più vicina, dei materiali riutilizzabili, classificati tali da RFI; gli spezzoni di rotaie avranno lunghezza non superiore a 18 metri;



6.14. trasporto dei materiali non riutilizzabili e loro smaltimento secondo le norme vigenti (amianto, PCB, oli esausti ecc.).

In accordo con la legislazione esistente, il CONSORZIO dovrà attivarsi, tramite Imprese di trasporto ferroviario in possesso di Licenza autorizzativa e di Certificato di Sicurezza, al fine di assicurare il trasporto via ferro dei materiali destinati ad approvvigionare i cantieri di armamento/tecnologici, con modalità e tempistiche congruenti con il PGRT approvato dal CIPE.

Sono escluse dagli oneri e dalle obbligazioni del CONSORZIO le seguenti voci:

6.15. l'inserimento funzionale (definito come Funzionalità delle Interconnessioni), a fine tratta, della linea AV/AC verso Milano, Verona e alle Interconnessioni di Treviglio Est, Brescia Ovest, Brescia Est, Verona Mercè;

6.16. la realizzazione delle opere in cui sia previsto l'applicazione dello spingitubo (il CONSORZIO ricorrerà all'utilizzo delle travi ESSENö). Resta inteso che tutte le attività concernenti le travi ESSEN saranno eseguite a spese RFI, tramite società dalla stessa incaricata, e coordinate dalla Direzione Compartimentale di competenza. Per le modalità esecutive si rimanda agli Accordi Attuativi;

6.17. il risanamento impianti o strutture di terzi, inclusi quelli di RFI, interferiti elettromagneticamente;

6.18. l'ottenimento delle autorizzazioni e le campagne informative al pubblico relative alla realizzazione dell'elettrodotto, che in linea di massima seguiranno il contenuto della Circolare FS (ora RFI) n° 159 del 21.09.1991 (la preparazione della documentazione resta a carico del CONSORZIO);

6.19. la formalizzazione dei permessi e delle autorizzazioni allo smantellamento e ripristino dell'elettrodotto RFI esistente, in accordo ai programmi del CONSORZIO;

6.20. le attività ed oneri consequenziali per ottenimento autorizzazioni, tolte tensioni, presenziamenti, permessi e/o eventuali degni alla circolazione per:

- esecuzione dei lavori di smantellamento e ripristino RFI dell'elettrodotto esistente;
- esecuzione dei lavori nelle SSE RFI per l'alimentazione in AT.
- qualsiasi onere a qualsiasi titolo dovuto riguardante l'allacciamento e la stipula di contratti di fornitura di energia elettrica con Enel o altro Gestore sulla base della documentazione predisposta dal CONSORZIO.

GENERAL CONTRACTOR

Cepav due



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N. 55009-02

Progetto
IN05

Lotto
00

Codifica Documento
DE2RIGSI000X008

Rev.
0

Foglio
10 di 19

Per i lavori sopraelencati TAV/Italferr si impegnano per l'ottenimento dei necessari fuori tensione sulla base della documentazione predisposta dal CONSORZIO.

6.21.le prestazioni effettuate da personale TAV, RFI, Alta Sorveglianza e di altri Enti ferma restando la necessaria assistenza tecnica agli Enti di cui sopra;

6.22.le preparazione e redazione di documenti relativi all'esercizio della linea (Programma di esercizio, Progetto orario, Documentazione di calcolo della Potenzialità, Simulazione della Circolazione treni, ecc.) come richiesto dai Manuali di Progettazione Italferr;

7. INIZIO E SOSPENSIONE LAVORI

La data ufficiale d'inizio dei lavori sarà definita con un apposito Verbale di Accordo firmato congiuntamente da RFI e dal CONSORZIO.

RFI si riserva la facoltà di richiedere al CONSORZIO la temporanea sospensione dei lavori iniziati, qualora ciò sia richiesto da improvvise ed imprevedibili esigenze di esercizio connesse alla sicurezza del traffico ferroviario. Le sospensioni lavori e l'autorizzazione alla loro ripresa dovranno essere comunicate per iscritto dal responsabile di RFI sia alla TAV, sia al CONSORZIO. In tale caso, RFI concederà al CONSORZIO una congrua proroga al fine di consentire allo stesso la realizzazione degli interventi nel rispetto del PGRT approvato dal CIPE. Eventuali maggiori oneri saranno rimborsati dalla TAV al CONSORZIO, dietro presentazione della documentazione giustificativa.

Nel caso in cui il CONSORZIO richieda la sospensione dei lavori, sarà concordata tra RFI ed il CONSORZIO medesimo una riprogrammazione dei lavori che non comporti variazioni al PGRT.

8. SORVEGLIANZA E VERIFICA

RFI ha la facoltà di sorvegliare, tramite proprio personale, che l'esecuzione dei lavori avvenga secondo il Progetto Esecutivo validato da Italferr ed i relativi criteri costruttivi nonché secondo le eventuali modifiche, rese necessarie in corso d'opera, anche in dipendenza della sicurezza del traffico ferroviario.

Il Progetto Esecutivo potrà essere richiesto ed acquisito da RFI ai fini dell'espletamento della facoltà di sorveglianza.

Si precisa che l'attività di sorveglianza e di verifica non potrà in alcun modo sollevare il CONSORZIO dalla sua esclusiva responsabilità in ordine alla regolare esecuzione e stabilità delle opere.

La valorizzazione delle attività di sorveglianza e verifica del personale di RFI sarà regolata da successivi accordi tra TAV e RFI, come meglio specificato al capitolo 19, escludendo pertanto il CONSORZIO da ogni relativo onere.

9. TERMINE DEI LAVORI COMPLESSIVI RELATIVI ALLA RISOLUZIONE DI OGNI SINGOLA INTERFERENZA

Tutti i lavori riguardanti le opere interessanti la proprietà ferroviaria dovranno essere ultimati entro le tempistiche previste dal PGRT approvato dal CIPE, e nel rispetto di quanto previsto nei Quadri R/Iö che saranno allegati agli Accordi Attuativi di cui alle premesse.

10. OCCUPAZIONE AREE FERROVIARIE

L'eventuale occupazione delle aree di proprietà ferroviaria da parte del CONSORZIO per la risoluzione delle interferenze avverrà previa redazione di un Verbale di Consegna provvisoria delle aree.

La restituzione delle aree utilizzate temporaneamente dal CONSORZIO dovrà avvenire nel pristino stato dei luoghi in base alle condizioni fissate negli Accordi Attuativi. In caso contrario verrà calcolato il maggior onere che la rimessa in pristino stato delle stesse dovesse comportare, in funzione dell'eventuale diversa configurazione dei luoghi.

Tale onere verrà corrisposto dal CONSORZIO a RFI in unica soluzione al momento della riconsegna delle aree, che verrà formalizzata con apposito Verbale di Riconsegna aree.

11. VARIANTI PROGETTUALI

RFI si riserva la facoltà di richiedere al CONSORZIO eventuali modifiche ai Progetti Definitivi delle opere di risoluzione delle singole interferenze approvati dal CIPE che fossero motivate da circostanze di fatto o necessarie per la gestione del proprio servizio.

RFI, TAV e il CONSORZIO concorderanno le soluzioni più opportune per le varianti progettuali e le eventuali revisioni del Quadro R/Iö, sempre nel rispetto del PGRT approvato dal CIPE.



12. ASSETTO PATRIMONIALE

Nessun diritto avranno TAV e il CONSORZIO sul sedime di RFI e sulla proprietà su cui insistono le opere ferroviarie di attraversamento, ma solo la facoltà di usufruire temporaneamente delle stesse per la realizzazione delle opere di attraversamento.

Alla fine dei lavori e dopo la sottoscrizione del Verbale di Riconsegna aree a RFI, verrà individuato a cura e spese del CONSORZIO e con idonea recinzione tra RFI e TAV, il limite delle rispettive aree di pertinenza.

13. REGIME DELLE PROPRIETÀ

Saranno di proprietà della TAV (a partire dal momento del Collaudo Finale di Tratta in poi) i nuovi manufatti realizzati per l'attraversamento da parte della Tratta Milano-Verona, delle linee ferroviarie esistenti e delle relative pertinenze di proprietà di RFI. Gli eventuali maggiori oneri manutentori a carico di RFI saranno disciplinati da apposita Convenzione tra la TAV e RFI.

Sarà disciplinata altresì da apposite Convenzioni tra la TAV, RFI e l'Ente Terzo (a partire dal momento del Collaudo Parziale Tecnico in poi) la proprietà e la manutenzione dei nuovi manufatti realizzati per l'attraversamento, da parte di Enti Terzi, delle linee ferroviarie esistenti e delle relative pertinenze, di proprietà di RFI.

Qualora, per sopraggiunte esigenze di Terzi, si dovessero adeguare nuove interferenze, sarà cura del CONSORZIO coordinare, a spese TAV, le attività necessarie per l'adeguamento delle stesse. Salvo patti precedenti tra le Parti, il necessario Atto che disciplinerà i rapporti tra l'Ente Terzo, la TAV e RFI conterrà tutte le indicazioni relative al nuovo assetto proprietario, ai canoni ed alle manutenzioni.

14. INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE ED ELETTROSTATICHE

Il CONSORZIO per consentire alla TAV ed a RFI di definire gli interventi necessari per il mantenimento della sicurezza degli impianti e delle linee in esercizio, si impegna a fornire alla TAV ed a RFI lo studio, il progetto ed i valori delle interferenze elettromagnetiche ed elettrostatiche che dovessero verificarsi, sulle suddette linee in esercizio, a seguito della realizzazione della Tratta Milano-Verona.

Gli interventi che si rendessero necessari saranno oggetto di successivo accordo tra le Parti.

GENERAL CONTRACTOR

Cepav due



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N. 55009-02

Progetto
IN05

Lotto
00

Codifica Documento
DE2RIGSI000X008

Rev.
0

Foglio
13 di 19

15. DANNI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il CONSORZIO, sino alla data di sottoscrizione del Verbale di Collaudo Parziale Tecnico e di consegna delle singole opere, si obbliga a tenere sollevata ed indenne RFI da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà ferroviaria, alle persone ed alle cose a causa di incidenti dipendenti sia dalla costruzione sia dalla manutenzione delle opere ferroviarie interferenti, nonché dalla gestione delle medesime.

Il personale del CONSORZIO che per lo svolgimento delle proprie incombenze deve accedere ai beni di pertinenza di RFI, è tenuto all'osservanza dei Regolamenti Ferroviari, delle Leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro e delle prescrizioni del documento di valutazione dei rischi dei singoli impianti ferroviari.

Le modalità di accesso e di lavorazione dovranno essere recepite in specifici Verbali di Accordo.

RFI si obbliga a tenere indenne la TAV, e il CONSORZIO da responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente a persone, cose, ecc., dall'esercizio ferroviario e dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di sua proprietà.

Le Parti non saranno reciprocamente responsabili per danni derivanti da lucro cessante o danni emergenti, quali mancato guadagno, perdite di contratto, danni indiretti e/o simili.

16. MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI PROPRIETÀ RFI

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle nuove opere di proprietà di RFI, provvederà RFI stessa dal momento di redazione del Verbale di Collaudo Parziale Tecnico. Anche la manutenzione ordinaria e straordinaria delle nuove apparecchiature ed impianti tecnologici di proprietà di RFI che potranno essere posti in esercizio, sarà a carico di RFI stessa dal momento di redazione del Verbale di Collaudo Parziale Tecnico delle opere realizzate dal CONSORZIO.

I soggetti incaricati, preposti alla manutenzione dei manufatti di pertinenza della TAV ed interessanti la sede ferroviaria, a richiesta, saranno autorizzati a transitare lungo o attraverso la sede ferroviaria solo per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori, e nel rispetto di quanto riportato al precedente capitolo 15.

Analoga disciplina autorizzativa e modalità procedurali saranno seguite nel caso inverso di interventi esecutivi e/o manutentori di RFI che interessassero la proprietà e l'esercizio ferroviario della Tratta Milano-Verona.



17. ALLACCIAMENTI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Per consentire al CONSORZIO le prove ed i collaudi parziali di sistema, antecedenti al periodo di Preesercizio, RFI si impegna a fornire l'energia elettrica, in accordo con le tempistiche previste dal PGRT approvato dal CIPE, sin dal momento di messa in tensione del nuovo elettrodotto, delle SSE RFI e della linea di contatto (per Tratta Milano-Verona e per le interconnessioni, per i raddoppi, le varianti, le bretelle e gli interventi su linee esistenti). Gli oneri relativi saranno oggetto di Accordo diretto tra RFI e TAV escludendone pertanto oneri ricadenti sul CONSORZIO.

La fornitura dovrà proseguire anche durante il periodo di Preesercizio che riguarda la sola Tratta Milano-Verona e le interconnessioni.

18. REALIZZAZIONE DI EVENTUALI BARRIERE ANTIRUMORE

La realizzazione delle eventuali barriere antirumore, sui rilevati della linea ferroviaria esistente verrà concordata tra RFI, TAV e il CONSORZIO e regolata da appositi Accordi.

RFI si riserva di esprimere il proprio benestare in merito alla tipologia dell'intervento che sarà definito dal CONSORZIO.

19. ATTIVITÀ ED OBBLIGHI A CARICO RFI

Tutte le attività a carico di RFI dovranno essere effettuate nel rispetto dei tempi previsti dal PGRT di cui alle premesse, e con quanto previsto nel capitolo 5.

Fatto salvo laddove espressamente specificato, tutti gli oneri di cui alle opere di cui in allegato saranno a carico di RFI e regolati direttamente tra RFI e TAV con apposito Atto, senza alcun onere per il CONSORZIO; tra questi si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli oneri per le seguenti attività in ambito RFI:

- 19.1. per soggezioni all'esercizio ferroviario, connessi all'esecuzione dei lavori quali:
 - oneri per rallentamenti di circolazione treni;
 - oneri per interruzioni di circolazione treni, anche su due binari in contemporanea, nel corso dei lavori e/o per disalimentazioni degli impianti, compresi quelli connessi a lavori nelle SSE (RFI) ed all'elettrodotto esistente;
- 19.2. per visite di ricognizione, verifiche tecniche e collaudi parziali e finali;



- 19.3. per l'istruttoria per la progettazione, la fornitura di tavole e vario materiale riguardante lo stato di fatto delle linee e dell'esercizio necessarie per la progettazione, il personale di assistenze per visite e sopralluoghi;
- 19.4. per il personale di RFI di presidio di eventuali stazioni/posti di movimento per il collaudo della Tratta Milano-Verona e delle interconnessioni prima e durante il Preesercizio;
- 19.5. per il personale di RFI per l'assistenza durante i sopralluoghi preliminari e durante la realizzazione dei progetti relativi alla risoluzione delle interferenze generate sulle linee storiche;
- 19.6. per il personale RFI preposto alla verifica tecnica degli impianti modificati e di messa in servizio degli stessi, dei singoli progetti di risoluzione delle interferenze; per quello impiegato durante le attività di supervisione e interfaccia con il Consorzio durante i singoli collaudi; per quello impiegato per l'emissione delle singole "Circolari Compartimentali" per la disciplina della circolazione;
- 19.7. per l'intervento di competenza di personale RFI per scorte e protezione treni lavori, approvvigionamenti, ecc;
- 19.8. per l'intervento di competenza del personale RFI per istruttorie tecnico-amministrative;
- 19.9. per la messa a disposizione di cantieri in aree RFI per lavori, con la disponibilità dei relativi servizi, ed oneri per ricovero attrezzature ferroviarie e materiali su binari ed in piazzali RFI di appoggio alle zone di intervento. (Rientrano in questa categoria anche aree e binari nelle stazioni di Treviglio, Vidalengo, Brescia, Ospitaletto, Rezzato, Sommacampagna, Verona e, in difetto di queste, di altre stazioni da concordare con RFI);
- 19.10. per manutenzione di impianti consegnati ad RFI ed attivati all'esercizio ferroviario in anticipo rispetto alla data di ultimazione dell'Opera;
- 19.11. per messa a disposizione di eventuali aree, di proprietà di RFI, extralinea o extra stazione;
- 19.12. per soggezioni ed interruzioni dell'esercizio ferroviario durante le prove di sistema e durante il Preesercizio;
- 19.13. per inoltre a RFI e relativa istruzione ed ottenimento delle richieste di interruzioni, intervalli e rallentamenti di binario e di circolazione carrelli, con o senza disalimentazione degli impianti interferiti, necessarie per l'esecuzione dei lavori;

- 19.14. per attività di intervento diretto di RFI sul binario per l'insediamento dei dispositivi atti al sostegno dello stesso, durante l'esecuzione dei monoliti a spinta, nonché per le modifiche necessarie alla realizzazione della configurazione del progetto di intervento sul binario;
- 19.15. per le attività di RFI per la manutenzione e/o la modifica delle opere di allacciamento dei cantieri di armamento ferroviario, per tutto il tempo del mantenimento in essere dei cantieri stessi, ivi compresi gli adeguamenti di eventuali cavi, anche di Terzi, tesati su pali di RFI ed interferenti con il transito di treni cantiere;
- 19.16. per i corsi di Protezione Ridotta Cantieri ed abilitazione pratica, tenuti da RFI, per il personale del Consorzio;
- 19.17. per le visite per l'abilitazione sanitaria RFI per il personale del Consorzio;
- 19.18. per messa a disposizione in sito di una eventuale SSE ambulante;
- 19.19. per messa a disposizione di un locomotore atto al collaudo dei sottovia e tombini delle linee storiche;
- 19.20. per messa disposizione di un treno AV bitensione e strumentato (o di locomotore analogo), ivi compreso il personale di bordo e l'energia elettrica, per le prove di sistema (ante Preesercizio) o per il Preesercizio della linea AC e delle interconnessioni;
- 19.21. per concessione delle frequenze radio necessarie al sistema GSM-R;
- 19.22. per qualsiasi onere a qualsiasi titolo dovuto riguardante l'allacciamento (sulla base della documentazione predisposta dal CONSORZIO), la stipula per l'attivazione o per la variazione di contratti di fornitura di energia elettrica, con ENEL o altro Gestore, , per alimentazione della linea AC, delle Interconnessioni e, eventualmente, delle linee storiche;
- 19.23. per l'effettuazione del Pre-esercizio (ad esclusione dell'assistenza) ed in generale di prove con materiale rotabile durante le fasi di messa in servizio e prove di sistema degli impianti, in coerenza con le previsioni del PGRT;
- 19.24. per l'adeguamento degli impianti RFI esistenti (interventi per la Funzionalità) dove saranno effettuati gli allacciamenti con la linea AC Milano-Verona e con le interconnessioni;
- 19.25. per l'integrazione ed adeguamento dello SCC-RFI del Nodo di Milano per gli impianti di segnalamento, di automazione e di gestione degli impianti di sicurezza, ivi comprese le opere civili;

- 19.26. per i lavori di adeguamento delle opere civili e degli impianti di alimentazione, condizionamento, ambientazione, anti-intrusione, ecc. nel fabbricato PCS di Milano;
- 19.27. per la realizzazione delle vie cavi (cavidotti, cunicoli, pozzetti, attraversamenti, ecc.) tra:
- 19.27.1. il limite di tratta Ovest (km 28+630) della linea AV/AC Milano-Verona ed il PCS di Milano;
 - 19.27.2. il limite di tratta est (km 140+779 e IC km 2+213) ed il Fabbricato Tecnologico RFI più vicino;
 - 19.27.3. il limite di tratta Ovest della IC di Treviglio e le stazioni di Vidalengo e Treviglio;
 - 19.27.4. il limite di tratta della IC di Treviglio (ramo Treviglio-Cremona) e le stazioni di Treviglio e Caravaggio (linea Treviglio Cremona)
 - 19.27.5. il limite di tratta Est della IC di Brescia Ovest e la stazione di Brescia;
 - 19.27.6. il limite di tratta Est della IC di Brescia Est e le stazione di Rezzato e di Ponte S. Marco;
 - 19.27.7. il limite di tratta Est della linea AC e la stazione di Verona;
 - 19.27.8. il limite di tratta Est della Interconnessione di Verona Merci e la stazione di Verona;
- 19.28. per qualsiasi attrezzaggio con il sistema SCMT della linea AC e delle linee storiche; per qualsiasi attività di rimodulazione/mantenimento in esercizio dell'eventuale sistema SCMT sulle linee storiche;
- 19.29. per l'attrezzaggio con portante 83,3Hz degli impianti BA di linea e di stazione;
- 19.30. per l'aggiornamento della documentazione RFI esistente, per quanto non oggetto dei lavori.
- 19.31. per la configurazioni del sistema di gestione e controllo dell'emergenza nel PCS/PGEP a seguito dei vari scenari di emergenza e/o di crisi;
- 19.32. per qualsiasi sistema automatico di gestione e controllo integrato e le relative logiche per impianti in situazione di emergenza, ivi incluse le opere civili;
- 19.33. per qualsiasi attività o soluzione di interferenze su impianti GSM-R installati sulla Linea Storica;
- 19.34. per qualsiasi integrazione e collegamento tra sistemi di supervisione/gestione impianti TLC AV/AC a impianti di supervisione/gestione di RFI;



- 19.35. per la messa a disposizione di tracce per la circolazione treni cantiere, ivi compresi quelli di trasporto ballast, sulla rete storica;
- 19.36. la fornitura dell'energia elettrica per le prove ed i collaudi delle linee AC e delle interconnessioni, ante Preesercizio e durante lo stesso, ivi compresi eventuali allacciamenti provvisori. Restano invece a carico del CONSORZIO gli allacciamenti definitivi.

I maggiori oneri, imputabili all'eventuale supero dei tempi di interruzione e/o di rallentamento programmati con conseguenti ripercussioni sull'utilizzo della capacità dell'infrastruttura (eventuale ritardo procurato ai treni ovvero necessità di posticipare la fine programmata dei rallentamenti ai treni per imperfetta esecuzione delle opere interferenti con l'esercizio ferroviario sulle linee) saranno addebitati al CONSORZIO unicamente in caso di grave negligenza da parte dello stesso.

In tale circostanza RFI addebiterà al CONSORZIO i costi di cui al listino che verrà allegato ai singoli Accordi Attuativi. Il pagamento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di emissione, da parte di RFI della relativa fattura. In caso di ritardo, saranno altresì addebitati i relativi interessi di mora.

Gli oneri relativi all'eventuale supero dei tempi programmati di cui sopra, imputabili ad Enti Terzi, a cause di forza maggiore e/o a eventi non prevedibili, non saranno in alcun modo imputabili al CONSORZIO.

Tutti gli ulteriori oneri diretti ed indiretti, anche derivanti da rivalse di Terzi, sostenuti da RFI/DCI di competenza, saranno a carico di RFI.

20. OBBLIGO DI RIPRISTINO

Quando i manufatti interferenti non servissero più alle esigenze della TAV, questa dovrà provvedere, a tutte sue cure e spese e con l'osservanza delle stesse Norme prescritte per i lavori di primo impianto alla rimozione del manufatto o delle parti di esso già eseguite, ed a rimettere in pristino gli impianti di pertinenza di RFI.

Non provvedendo tempestivamente la TAV a quanto sopra, sarà in facoltà di RFI di provvedere essa stessa alla rimozione ed alla rimessa in pristino di cui sopra a tutte spese della TAV.

Allo stesso modo si procederà quando i lavori non fossero più portati a termine e vi fosse una richiesta di RFI/DCI di competenza di demolirli.

GENERAL CONTRACTOR

Cepav due



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N. 55009-02

Progetto
IN05

Lotto
00

Codifica Documento
DE2RIGSI000X008

Rev.
0

Foglio
19 di 19

Allegato 0A0

Elenco delle interferenze censite tre la sede ferroviaria delle costruenda tratta Milano ó Verona e le relative opere pertinenti, con le preesistenti infrastrutture ferroviarie di proprietà di RFI.